

❑ ORIGINALE
❑ COPIA

COMUNE DI COAZZOLO

(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 AGOSTO 2017 N.100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno duemilaDICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
CAROSSO FABIO	Sindaco	X	
GIACHINO SILVANO	Vice Sindaco	X	
STELLA SILVANO	Assessore	X	
PERRONE GIUSEPPE	Consigliere	X	
BIANCO CARLA ANNA	Consigliere	X	
ANFOSSO PIERCARLO	Consigliere		X
GIACHINO MIRKO	Consigliere		X
CARDAIOLI BARBARA	Consigliere		X
BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO	Consigliere		X
RIVETTI ANDREA	Consigliere	X	
	TOTALE	6	4

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato e modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo";

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4 c. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c.2 del Testo Unico;
2. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 T.U.S.P.;
3. previste dall’art. 20 c.2, T.U.S.P.:
 - Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - Partecipazioni in società che nel triennio 2014-2016 abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art.4, c.7. D.Lgs n.

175/2016, ai fini della prima applicazione dei criteri di esame, si considerano i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- Necessità di contenimento di costi di finanziamento;
- Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del comune, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica;
- In società che alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle allegate schede, contenenti la motivazione della partecipazione dell'ente e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che l'unica società alienabile CIDAR SRL già individuata con la precedente ricognizione è stata posta in liquidazione volontaria con atto notaio Cavanna rep. 2734 del 17/7/2017

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 2 in data 16/02/2017, ed i risultati dallo stesso ottenuti: messa in liquidazione della società Cidar Srl, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che non prevedendo alcuna azione di razionalizzazione non è necessario il parere espresso del Revisore;

Considerato che in sintesi le società oggetto della presente ricognizione sono le seguenti:

G.a.i.a spa 0,21%

Acquedotto Valtiglione Spa 1,05%

Cidar s.r.l. 2%

G.a.l scarl 1,25%

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e contengono la motivazione della detenzione di quote da parte del comune;

II. di dare atto che la società Cidar srl è stata posta in liquidazione volontaria con atto rep. 2734 del 17/7/2017

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

VI. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

VII. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VIII. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere tecnico

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **13.10.2017**

Coazzolo, lì 12.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000

Coazzolo, lì **13.10.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo
Coazzolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE